# REGOLAMENTO (CE) N. 1881/94 DEL CONSIGLIO

### del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caserari resta precaria; che la flessione persistente del consumo di burro nella Comunità comporta difficoltà permanenti sul mercato del burro, che l'aumento costante del tenore di materie grasse del latte aggrava tale situazione; che, è opportuno ridurre di un ulteriore 1 % il prezzo d'intervento del burro per garantire una maggiore competitività del burro e delle materie grasse lattiche, per incentivarne il consumo e per contenere la tendenza all'aumento del tenore di grassi nel latte; che occorre pertanto fissare in conformità il prezzo indicativo del latte e adattare il regolamento (CEE) n. 2072/92 (³);

considerando che il regolamento (CE) n. 1880/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (4), ha soppresso il regime di acquisto all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano

reggiano; che occorre pertanto abrogare il prezzo d'intervento per tali formaggi,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2072/92, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995:

	(in ECU per 100 kg)
a) Prezzo indicativo del latte	25,66
b) Prezzo d'intervento:  — burro  — latte scremato in polvere	271,80 170,20»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. WAIGEL

<sup>(1)</sup> GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33).

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.